

**DELIBERA N. 49 DEL 29.06.2022 (da riferire al punto 8) dell'ordine del giorno)**

**Oggetto: Punto n. 8) all'O.d.G.: Differimento termine adempimento vaccinale sanitari non vaccinati**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pesaro-Urbino, nella seduta del 29.06.2022

**VISTO** l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 (di seguito, per brevità, "DL 44/2021") secondo il quale l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al citato comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale;

**VISTO** il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 gennaio 2022, n. 3 che ha modificato l'art. 4 del DL n.44/21;

**VISTO** l'art. 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che ha modificato l'art.4 del suddetto DL n.44/2021 secondo il quale *"In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento"*;

**VISTE** le circolari del Ministero della salute in tema di differimenti della vaccinazione nei casi di infezione da SARS-CoV-2;

**VISTA** la nota del Ministero della salute del 29 marzo 2022 Prot. 5505 che ha determinato il termine della cessazione temporanea della sospensione per il differimento della vaccinazione dopo la contrazione del Covid-19 in 90 giorni;

**VISTE** le Ordinanze cautelari del TAR Lombardia, Sezioni Milano e Brescia, che hanno disposto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti adottati dagli Ordini sulla base della suddetta nota del Ministero vigilante facente riferimento al termine di differimento di 90 giorni anziché di 180 giorni;

**CONSIDERATO** che, dopo confronto approfondito con le altre professioni sanitarie, è stata inviata al Ministro della Salute una nota con la quale si è evidenziato che, nelle more di un pronunciamento chiarificatore da parte del medesimo, le Federazioni avrebbero suggerito agli OMCEO di prorogare i termini delle cessazioni temporanee di tre mesi rispetto alle decisioni già adottate;

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di aumentare il termine di cessazione temporanea degli effetti della sospensione dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 di ulteriori tre mesi (90 giorni) dalla scadenza del termine indicato nelle delibere di cessazione temporanea;
- di inviare tempestiva comunicazione della presente delibera agli interessati.



Ai sensi del citato art. 8 DL 24/2022, il provvedimento sospensivo avrà automatica efficacia qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle delibere già comunicate agli interessati come modificate dalla presente delibera.

La presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente in materia di amministrazione trasparente.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Patrizia Collina)

IL PRESIDENTE

(Dott. Paolo Maria Battistini)